

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

***GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
PRESTAMPA, STAMPA, DELL'ALLESTIMENTO E DELLA SUCCESSIVA
POSTALIZZAZIONE DEL MENSILE UFFICIALE DELLA POLIZIA DI STATO
POLIZIAMODERNA***

CONTRATTO

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

1. Il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S., con sede legale in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, presso il Dipartimento della P.S., - codice fiscale n. 80183070582, rappresentato dal Consigliere Delegato pro tempore D.ssa Giovanna MORGILLO
2. L'aggiudicataria _____ con sede in _____ Via _____, _____ - CAP _____ - P.I. _____ rappresentata dal _____, nato a _____ () il _____, in qualità di _____

Premesso che

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza, al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale, diretta ed indiretta, a favore del personale della pubblica sicurezza secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il Personale Pubblica Sicurezza, disciplinato da uno Statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 (una successiva modifica è stata approvata con DPR n. 464 del 5 giugno 1985), è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
- il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. è proprietario ed editore della testata "Poliziamoderna", periodico mensile ufficiale della Polizia di Stato, iscritto in data 11 ottobre 1948 al n. 456 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma ed in data 1 luglio 1982 al Registro Nazionale della Stampa n. 00021, vol. I, foglio 161;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 2.6.1993 modificativo dell'art. 2 delle "norme amministrative e contabili per la gestione del periodico Poliziamoderna" dispone la sede e la direzione del periodico stesso presso l'Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché la nomina del Direttore responsabile e del Direttore editoriale da parte del Capo della Polizia;
- il periodico "Poliziamoderna" persegue lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e professionale del personale della P.S., mediante la pubblicazione di articoli di attualità e di carattere tecnico giuridico;
- allo scopo di assicurare la pre stampa, stampa, l'allestimento e la postalizzazione della testata "Poliziamoderna", con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ... del 2009, nonché per estratto sui quotidiani, è stata indetta apposita gara ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- la ha presentato la propria offerta allegata al presente atto sotto la lettera a) e con atto del la è risultata aggiudicataria.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Art. 1 *(Premesse)*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 *(Definizioni e dichiarazioni dello Stabilimento tipografico)*

Ai fini del presente Contratto:

1. il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. è indicato con le parole “Editore”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente _____, è indicato con la parola “aggiudicataria” o “società”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;

Inoltre, la Società dichiara che:

1. la stessa è stata regolarmente costituita in conformità ad ogni disposizione di legge vigente e l'attuale capitale sociale della stessa è stato interamente e regolarmente sottoscritto e versato;
2. l'attività esercitata a mezzo della Società è stata e viene condotta alla data odierna senza dare luogo a violazioni di vigenti disposizioni di legge o regolamento e che la Società è in possesso di tutti i permessi, le licenze ed autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell'attività della stessa quale risultante dallo Statuto;
3. la sottoscrizione di questo Contratto da parte del legale rappresentante pro tempore Sig. e la costituzione del vincolo relativo all'esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso (a) non richiedono alcuna ulteriore approvazione o autorizzazione o altro atto da parte di qualsiasi persona o ente o autorità né ulteriori comunicazioni nei confronti delle stesse; (b) non danno luogo a violazioni di disposizioni vincolanti né a violazioni di norme di legge o di regolamento o di disposizioni contenute in provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre competenti autorità, né costituiscono inadempimento rispetto ad ulteriori obbligazioni assunte verso terzi;
4. i dipendenti della Società e delle sue controllanti sono debitamente iscritti nei libri paga e matricola con indicazione della retribuzione complessiva dovuta ad ognuno di essi, il tutto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. In particolare, (a) il trattamento normativo applicabile ed effettivamente applicato ai dipendenti è esclusivamente quello previsto dalle norme di legge e da quelle del contratto collettivo applicabile e dei contratti integrativi aziendali vigenti; (b) non sussistono trattamenti normativi od economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quella risultante dalle norme sopra richiamate; (c) le mansioni effettivamente svolte da ciascuno dei dipendenti corrispondono sostanzialmente a quelle previste dalla relativa categoria di inquadramento. La Società, fino alla data odierna, ha provveduto agli adempimenti posti a suo carico dalle norme di legge o regolamentari in materia previdenziale, assistenziale e del lavoro e non ha ricevuto istanze o richieste di pagamento o risarcimento sia in termini di tutela reale che obbligatoria da parte di dipendenti o collaboratori;
5. ha adempiuto, in relazione all'attività esercitata dall'azienda e dalle sue controllanti, a tutte le normative fiscali vigenti ed ha presentato tutte le dichiarazioni di carattere fiscale cui era tenuta; tali dichiarazioni sono state correttamente predisposte e tutte le relative imposte, tasse o analoghi oneri dovuti sono stati tempestivamente pagati.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Articolo 3

(Oggetto del contratto)

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicataria si impegna alla pre stampa, stampa, all'allestimento ed alla postalizzazione della rivista "Polizia Moderna" con le modalità tecniche ed esecutive previste in sede di offerta, nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale che, ben noti alle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 4

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto e dal Capitolato che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D. Lgs. n. 163/06, ss.mm.ii.;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- e) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- f) dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62 – Nuove norme sull'editoria e nuove norme sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge 5 agosto 1981, n. 416 e del D.Lgs.170/01.

Articolo 5

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, in caso di urgenza, a mezzo telegramma presso la sede dichiarata.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano o a cura di incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Editore che l'aggiudicataria.

Per ogni comunicazione ricevuta dall'Editore farà fede esclusivamente ai fini dell'identificazione della data e dell'ora di ricevimento il timbro del protocollo interno.

Articolo 6

(Durata del contratto)

Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) e decorre dalla data di stipula.

L'Editore si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia di esecuzione, di cui al successivo articolo 9.

Alla scadenza del contratto la Società aggiudicataria sarà tenuta, a richiesta dell'Editore, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, nei limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto

Articolo 7

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)

L'importo complessivo del servizio è di _____ euro, oltre IVA, annui che il Committente corrisponderà all'Impresa, in rate mensili di € _____ ciascuna, entro il giorno ___ di ciascun mese.

Detto importo è calcolato sulla base dell'offerta e del costo della singola pagina della rivista (quantificato in €.___), moltiplicato per il numero di pagine per ogni numero della rivista (n. 96 più 4 di copertina), moltiplicato per la periodicità di pubblicazione (n. 11 numeri), moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto (3). All'importo di cui sopra deve aggiungersi il costo annuo per la postalizzazione della rivista tenendo in considerazione che fino al 30 aprile 2010 è in vigore il contratto Postatarget Magazine sottoscritto dall'Editore ed allegato al presente contratto sotto la lettera c). Tale importo verrà corrisposto direttamente dall'aggiudicataria a Poste Italiane fino alla scadenza contrattuale, secondo le modalità, i criteri ed i termini previsti nel citato contratto allegato, e successivamente all'operatore addetto alla postalizzazione di cui l'aggiudicataria riterrà di avvalersi fino alla scadenza del presente atto.

Le somme come sopra indicate sono da considerarsi forfettariamente determinate in base alle prestazioni dedotte in contratto ed insuscettibili di modificazione od integrazione in senso peggiorativo per l'Editore.

I pagamenti saranno effettuati, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura e previo invio del documento unico di regolarità amministrativa mediante versamento bonifico sul conto corrente bancario presso _____ - Ag. _____ - codice IBAN _____ intestato _____, con causale: Servizio Prestampa, stampa, allestimento e postalizzazione rivista ufficiale della Polizia di Stato "Poliziamoderna" - mese di _____.

Articolo 8

(Esecuzione in danno)

Qualora l'aggiudicataria non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati nel capitolato e nell'offerta, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 14 ed all'addebito delle penali di cui al successivo art. 15, il Committente avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine, che non potrà essere inferiore a 7 giorni, decorrerà dal momento in cui l'aggiudicataria riceverà la comunicazione scritta da parte del Committente della fissazione del termine. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento, il Committente avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Committente saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e del pagamento delle penali previste dal presente contratto, l'aggiudicataria presenta polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito n. _____ in data _____ della _____, che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, risulta essere del 10% dell'importo totale dell'appalto riferito ad anni tre, quantificato in €. _____.

L'importo della garanzia è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia deve operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata degli effetti del contratto ancorché successivi alla sua scadenza e deve, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Editore, con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale garanzia rimane vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa l'Editore operi eventuali escussioni della garanzia e salvo il diritto alla risoluzione del contratto. .

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo di Assistenza.

La polizza fideiussoria deve essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Articolo 10

(Personale impiegato)

Il servizio deve essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Articolo 11

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

L'Editore, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla aggiudicataria delle inadempienze segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di escutere la garanzia prestata. Tale somma sarà restituita all'aggiudicataria, senza alcuna sua

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte della aggiudicataria medesima.

L'aggiudicataria è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Fondo.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della aggiudicataria che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L'Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la aggiudicataria e i suoi dipendenti.

Articolo 12

(Responsabilità della aggiudicataria)

La aggiudicataria risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.

La aggiudicataria è, altresì, responsabile nei confronti dell'Editore dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Nell'esecuzione del presente contratto l'aggiudicataria si impegna al rispetto di ogni disposizione di legge anche in materia di diritti di privativa eventualmente spettanti a terzi, rispondendo dietro semplice richiesta scritta a titolo di espressa manleva, per richieste di danni avanzati da terzi all'Editore a qualsiasi titolo o ragione in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto e ciò anche in caso di richieste di danni materiali o immateriali, diretti ed indiretti, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

Articolo 13

(Tutela contro azione di terzi)

In esecuzione di quanto previsto ai precedenti articoli 11 e 12 l'aggiudicataria deve produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati al comma precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali comunque non inferiori a Euro 300.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti all'Editore in conseguenza dell'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'aggiudicataria assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro l'Editore derivante a qualsiasi titolo dall'esecuzione del presente contratto, questa comporterà la risoluzione del contratto, con dichiarazione espressa dell'Editore da comunicare alla controparte, e si procederà all'escussione

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la garanzia non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Editore potrà rivalersi sulla aggiudicataria in qualunque tempo, assumendo l'aggiudicataria stessa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 14

(Clausola risolutiva espressa)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto in caso di inadempimento, anche parziale da parte della aggiudicataria, alle obbligazioni previste dagli articoli 2,3,4,7,9,10,11,12,13,15,18 e 19, nonché di inadempimento a quanto previsto dall'offerta e dal disciplinare di gara ed ancora nei seguenti casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell'Azienda, anche se parziale, qualora l'Editore non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
- b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico della aggiudicataria;
- c) in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili della aggiudicataria, qualora l'Ente non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove la aggiudicataria sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l'Ente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- d) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
- e) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
- f) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06.

Articolo 15

(Penali)

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel presente atto, il Fondo di Assistenza, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito ed alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 16, applica una penalità variabile da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 10,000,00 (diecimila/00) previa contestazione scritta da parte del committente o del Direttore Editoriale, il quale ultimo ne informerà tempestivamente l'Editore. E' fatta salva la facoltà per l'aggiudicataria di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Fondo di Assistenza determina l'applicazione della penalità di cui sopra nei seguenti casi:

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- a) ritardo di oltre le 24 ore nella stampa della pubblicazione;
- b) ritardo di oltre 24 ore nella consegna della pubblicazione presso Poste Italiane;
- c) difformità rispetto alle specifiche richieste dall'Editore in termini di allestimento e stampa ovvero diversità di colori o rilegatura.

Tale penalità deve essere comunque rapportata nel proprio valore al "disagio" e/o "danno" arrecato al Fondo di Assistenza.

L'ammontare delle penalità è addebitato tramite compensazione al momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'Impresa.

L'applicazione delle penalità è assunta con provvedimento del rappresentante legale del Fondo Assistenza quando le giustificazioni addotte non siano ritenute congrue.

L'importo della penalità applicata sarà detratto dai compensi spettanti all'aggiudicataria.

In caso di recidiva inosservanza del capitolato e/o del contratto il committente ha la facoltà insindacabile di revocare l'affidamento del servizio, mediante contestazione scritta con preavviso di almeno tre (3) giorni, da valere come disdetta a tutti gli effetti di legge.

In caso di reiterata inadempienza nella materia di cui ai precedenti commi, il Fondo di Assistenza si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta esecutrice del servizio.

Ogni avvenimento o fatto ritenuto causa di forza maggiore, da cui possa essere derivato ritardo, difficoltà o impossibilità a adempiere agli obblighi contrattuali, deve essere comunicato entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi.

Il Fondo di Assistenza si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che dovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio, anche attraverso gli Organi competenti.

E' fatta salva per il Fondo di Assistenza, in ogni caso, l'azione per il risarcimento del danno.

Articolo 16

(Subappalto e cessione del contratto)

Sono espressamente vietati la cessione ed il subappalto totale e parziale del servizio oltre i limiti previsti dalle norme vigenti, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia ed il risarcimento dei danni recati e delle spese sostenute dall'Editore.

Articolo 17

(Effetti della risoluzione e del recesso)

La **risoluzione** del contratto determina in ogni caso l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.

Con la risoluzione del contratto l'Editore ha il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra aggiudicataria il servizio o la parte rimanente di questo in danno alla aggiudicataria, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall'Editore rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato alla aggiudicataria nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Editore rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla aggiudicataria inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime la aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Alla aggiudicataria inadempiente sono, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti della aggiudicataria senza pregiudizio dei diritti dell'Editore sui beni della aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla aggiudicataria inadempiente.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 sexies e ss. della legge 241/90 e s.m.i. spetta all'Editore il diritto di **recedere** dal presente contratto previo esclusivo riconoscimento alla aggiudicataria di una somma a titolo di indennizzo pari al 10% del valore del contratto dal momento del recesso e sino alla sua naturale scadenza calcolate nella media dei due mesi precedenti al recesso stesso. Con il versamento dell'indennizzo, la aggiudicataria rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto ed azione derivante dal presente contratto.

Articolo 18

(Spese contrattuali)

La aggiudicataria è tenuta al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, all'Editore.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, l'Editore ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dalla cauzione definitiva ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 19

(Riservatezza)

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 Codice Civile.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Editore ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Editore.

Articolo 20 *(Norme generali)*

Le Parti reciprocamente si riconoscono i diritti e le facoltà di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 di cui dichiarano di essere perfettamente edotte. Le Parti non potranno in essere azioni che siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente Accordo o che potrebbero effettivamente ostacolarne o ritardarne l'esecuzione delle obbligazioni assunte. Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni alle Parti saranno effettuate per iscritto e saranno inviate agli indirizzi delle Parti così come individuate in epigrafe al presente Accordo, ovvero a qualsiasi altro indirizzo o numero di fax comunicato successivamente per iscritto da una Parte all'altra. Le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni saranno effettuate con lettera raccomandata A.R. o a mezzo fax. Ogni notifica, richiesta o comunicazione sarà considerata ricevuta: se inviata via fax, dal momento in cui tale fax è ricevuto; se inviata con lettera raccomandata A.R., alla data della consegna risultante dalla ricevuta di ritorno. Tutti i costi e le spese sostenuti per motivi legali, contabili e di altro genere in relazione al presente Accordo saranno posti a carico della Parte che li ha sostenuti. Il presente Accordo sarà vincolante in favore e contro le Parti ed i rispettivi aventi causa e cessionari. In ogni caso, l'Accordo stesso non potrà essere ceduto da ciascuna Parte senza il previo consenso scritto dell'altra. L'Accordo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti, al risultato sostanziale che esse intendono ragionevolmente perseguire nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna Parte in conseguenza della sottoscrizione dello stesso. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per le finalità gestionali.

Articolo 21 *(Controversie e foro competente)*

Per ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Allegati:

- a) Offerta presentata dall'aggiudicata;
- b) Capitolato di gara;
- c) Contratto con Poste Italiane "Postatarget Magazine".

Roma, _____

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA P.S.
IL CONSIGLIERE DELEGATO

L'AGGIUDICATARIA

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Aggiudicataria dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli _____ nonché nell'allegato Capitolato.

Roma, _____

L'AGGIUDICATARIA